



Domande e risposte sui cani con orecchie e/o coda recise

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Domande e risposte sui cani con orecchie e/o coda recise

Chiunque voglia importare un cane con orecchie e/o coda recise deve prima ottenere dall'USAV la conferma che non si tratta di un cane che ha subito un intervento di recisione. Per recisione delle orecchie si intende l'intervento chirurgico con il quale si accorciano le orecchie. Si tratta di una pratica vietata dal 1° luglio 1981. Per recisione della coda si intende l'intervento con il quale si prelevano alcune vertebre della coda, comprese le relative parti molli. Questa pratica è vietata dal 1° luglio 1997. Allo stesso modo non è consentito importare cani che hanno subito un intervento di recisione, vale a dire cani ai quali sono state accorciate le orecchie, la coda o entrambe le parti.

1. Quali documenti devono essere presentati per la valutazione della coda corta congenita o dell'amputazione della coda o delle orecchie?

Chi desidera importare un cane dalla coda corta congenita o con amputazioni alla coda / alle orecchie si deve rivolgere preventivamente all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (info@blv.admin.ch oppure USAV, Casella postale_3003 Berna), il quale valuta se l'animale in questione può entrare in Svizzera.

Occorre poter documentare in maniera plausibile che non si tratta di un cane con orecchie e/o coda recise. Per la valutazione, occorre presentare all'USAV con almeno tre settimane di anticipo sulla data prevista dell'ingresso in Svizzera con il proprio cane i documenti indicati qui di seguito (si prega di non inviare video o informazioni non necessarie per la valutazione).

I documenti da presentare in tutti i casi sono:

- una foto del cane in cui l'animale sia visibile dalla testa alla coda oppure, in caso di assenza della coda, dalla testa fino alla base della coda;
- una **copia del passaporto per animali da compagnia dell'UE** (o di un certificato equiparabile in caso di provenienza extraeuropea) del cane (almeno le pagine con la segnalazione, il numero di microchip e le vaccinazioni antirabbiche);
- un **certificato veterinario** (vedi sotto); i certificati che non sono stati rilasciati in una delle lingue nazionali svizzere o in inglese devono essere presentati insieme a una traduzione autenticata;
- una **conferma dell'autorità veterinaria competente** del fatto che il certificato veterinario è stato rilasciato da un veterinario in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione; i documenti di conferma non emessi in una delle lingue nazionali della Svizzera o in inglese devono essere presentati insieme a una traduzione autenticata;
- **nome e indirizzo del futuro detentore del cane**; se la domanda di importazione non è presentata dal futuro detentore del cane, ma da un'organizzazione per la protezione degli animali o da una terza persona, è necessario indicare il nome e l'indirizzo della persona che terrà il cane dopo l'ingresso in Svizzera;
- le organizzazioni per la protezione degli animali devono disporre di un'**autorizzazione cantonale per il commercio**, che deve essere allegata alla domanda;
- i cani che non sono importati dai loro futuri detentori devono essere importati con il certificato TRACES / il certificato sanitario del Paese di provenienza; si tratta di un'importazione a titolo professionale;

- i certificati veterinari e le prove di autorizzazione all'esercizio della professione, così come altri documenti, devono essere rilasciati in una lingua nazionale svizzera o in inglese; in caso contrario, devono essere presentati insieme a una **traduzione autenticata**.

Nei cani con coda corta congenita, anche:

- **radiografia o risultato di un test genetico** che dimostri che la coda corta è congenita.
In particolare:
 - **test genetico** per tutte le razze che notoriamente presentano il gene mutante della coda corta congenita (razze brachiure) o l'assenza di coda (razze anurie) la coda corta congenita deve essere dimostrata tramite test genetico.
 - Il campione deve essere sempre prelevato da un veterinario con autorizzazione all'esercizio della professione.
 - Una copia di questa autorizzazione deve essere presentata insieme al risultato del test genetico e alla prova che il campione è stato prelevato da un veterinario autorizzato. Il risultato del test genetico deve poter essere assegnato al cane tramite il numero di microchip.
 - Il test genetico funziona anche per i meticci portatori della relativa alterazione genetica. Pertanto, per questi cani, invece delle radiografie o in aggiunta ad esse, ad esempio se i risultati non sono chiari, è possibile presentare i documenti necessari che dimostrano la presenza di coda corta congenita tramite test genetico.
 - **Radiografie** di qualità valutabile per i cani di discendenza sconosciuta e per i cani delle razze Boston Terrier, Bulldog inglese, King Charles Spaniel, Schnauzer nano, Parson Russell Terrier, Rottweiler e per tutte le altre razze per le quali non viene offerto il test genetico:
 - dotare di numero di microchip
 - una radiografia laterale (= presa di lato) e una dorsoventrale (= presa dalla schiena verso l'addome)
 - la possibilità di valutare le vertebre caudali
- un **certificato veterinario** che attesti la malformazione congenita
- per i **Bulldog francesi** non è necessario presentare alcun documento perché tutti gli individui di questa razza presentano congenitamente la coda corta.

In caso di amputazione con indicazione medica, inoltre:

- **cartella sanitaria con una foto che mostri la lesione o la malattia prima dell'amputazione;**
- un **certificato veterinario** che attesti l'indicazione medica dell'amputazione.

2. È ancora possibile introdurre in Svizzera cani con orecchie e/o coda recise?

L'importazione di cani con orecchie e/o coda recise è vietata. I proprietari residenti all'estero hanno però il permesso di portare il loro cane con orecchie e/o coda recise in Svizzera per le vacanze o brevi soggiorni dietro pagamento di una cauzione alla dogana. Anche chi si trasferisce nel nostro Paese, provenendo dall'estero, può portare con sé il proprio cane con orecchie e/o coda recise. Prima del trasferimento, occorre tassativamente informarsi per tempo presso la dogana, per chiarire se risultano adempiuti i criteri in base ai quali il cane può essere importato a titolo di trasloco di masserizie (<http://www.ezv.admin.ch>). Il cane non può essere offerto, venduto o regalato in Svizzera.

3. È permesso viaggiare all'estero con un cane che ha subito un intervento di recisione?

Chi desidera viaggiare con il proprio cane con orecchie e/o coda recise deve richiedere all'Ufficio veterinario del Cantone in cui risiede (www.usav.admin.ch) di confermare, nel passaporto per animali da compagnia, che l'animale adempie i requisiti previsti dalla legislazione in materia di protezione degli animali per il rientro in Svizzera. Tale conferma viene però rilasciata e indicata nel passaporto per animali da compagnia solo se si può dimostrare che il cane è stato importato in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie o che l'intervento è stato svolto per ragioni mediche (v. punto 1).

4. È possibile viaggiare all'estero in compagnia di un cane con orecchie e/o coda recise per la cui importazione illegale si è ricevuta una multa?

No. Ha pagato una multa per avere infranto un divieto. La multa è la sanzione corrispondente al fatto che, un determinato giorno, ha importato un cane con orecchie e/o coda recise. Anche dopo la conclusione della procedura penale, il cane viene solo «tollerato» in Svizzera e continua a essere considerato come «importato illegalmente». Il pagamento della multa non implica che la situazione diventi legale. Qualora viaggiasse all'estero con un cane di questo tipo per poi tornare in Svizzera, l'animale verrebbe trattenuto al confine al momento del rientro oppure, se lo ha contrabbandato alla dogana, sarà aperta una nuova procedura penale.

5. Cosa accade se desidero viaggiare con un cane con orecchie e/o coda recise in un Paese colpito dalla rabbia urbana e, per questo motivo, necessito di un permesso di reimportazione rilasciato dall'USAV?

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può rilasciare un permesso di reimportazione solo qualora l'Ufficio veterinario cantonale abbia attestato nel passaporto per animali da compagnia che l'animale adempie i requisiti in materia di protezione degli animali, atti a consentire il rientro in Svizzera. Quindi si rivolga dapprima all'Ufficio veterinario del Cantone in cui risiede (www.usav.admin.ch). Qualora quest'ultimo rifiuti l'iscrizione nel passaporto per animali da compagnia, il permesso di reimportazione non potrà essere rilasciato.

6. Come si fa a riconoscere che un cane con la coda recisa o la coda corta congenita è tenuto legalmente in Svizzera?

Per i cani importati a titolo di trasloco di masserizie o con una raccomandazione di importazione dell'USAV (v. punto 1) e debitamente sdoganati, il servizio specializzato cantonale preposto alla protezione degli animali inserisce un'annotazione nel passaporto svizzero per animali da compagnia e nella banca dati dei cani AMICUS. L'iscrizione nel passaporto per animali da compagnia conferma, per i futuri passaggi al confine, che durante l'importazione non sono state violate le norme svizzere sulla protezione degli animali.

Solo dopo che l'ufficio veterinario del Suo cantone di domicilio ha inserito una voce corrispondente nel passaporto per animali da compagnia, questi animali sono considerati legali (www.usav.admin.ch).

7. I cani con orecchie e/o coda recise possono partecipare a esposizioni in Svizzera?

I cani con orecchie e/o coda recise non possono partecipare a esposizioni, a prescindere dal fatto che siano stati importati e sottoposti a un intervento di recisione illegalmente o che siano stati introdotti in Svizzera legalmente a titolo di trasloco di masserizie. Il divieto di esposizione vige anche per i detentori esteri che desiderano esporre in Svizzera i propri cani con orecchie e/o coda recise.

Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 22 Pratiche vietate sui cani e obbligo di notifica in caso di deroghe al divieto di accorciamento

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- d. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali;
- e. importare o fare transitare cani violando le disposizioni di importazione e di transito di cui agli articoli 76a e 76b.

² I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale le seguenti caratteristiche dei cani:

- a. orecchie o coda recise per motivi medici;
- b. coda corta congenita.

³ Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966/43 sulle epizootie (LFE).

Art. 76a Importazione di cani: cani con orecchie o coda recise

¹ È vietata l'importazione di cani con orecchie o coda recise. Fanno eccezione l'importazione di cani le cui orecchie o coda siano state recise per motivi medici e l'importazione a titolo di trasloco di masserizie di cani con orecchie o coda recise.

² Se i detentori con domicilio in Svizzera vogliono importare cani con orecchie o coda recise, prima dell'importazione devono dimostrare all'USAV che l'accorciamento delle orecchie o della coda è avvenuto per motivi medici o che il cane ha la coda corta congenita. L'USAV emette la relativa conferma.

³ In Svizzera, i cani con orecchie o coda recise importati a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti o presentati in esposizioni. Possono essere venduti o regalati se il detentore non è più in grado di tenerli.

⁴ I cani con orecchie o coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori residenti all'estero che si spostano per vacanze o brevi soggiorni. Questi cani non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

⁵ I detentori di cani devono notificare al servizio specializzato cantonale se i cani importati hanno le orecchie corte o la coda corta. Il servizio specializzato cantonale inserisce le caratteristiche nella banca dati di cui all'articolo 30 capoverso 2 LFE.

Art. 76c Importazione e transito di cani: misure

¹ Se, nel corso di un controllo doganale, riscontra la presenza di cani di cui è vietata l'importazione o il transito oppure se non gli può essere presentata la conferma secondo l'articolo 76a capoverso 2, l'UDSC lo notifica all'autorità competente del Cantone di domicilio del detentore dei cani. Se il detentore non è domiciliato in Svizzera, l'UDSC lo notifica al Cantone sul cui territorio ha avuto luogo il controllo. Se riscontra tali cani o una mancata conferma presso il posto d'ispezione frontaliero riconosciuto, l'UDSC lo notifica al Servizio veterinario di confine.

² Se necessario, l'autorità competente ordina il respingimento.